RASSEGNA GIURIDICA
INFANZIA e ADOLESCENZA

Istituto degli Innocenti

3

2022
LUGLIO - SETTEMBRE

CENTRO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE
E ANALISI
PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA

CENTRO
DI DOCUMENTAZIONE
PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA
REGIONE TOSCANA

ISTITUTO
DEGLI INNOCENTI
FIRENZE

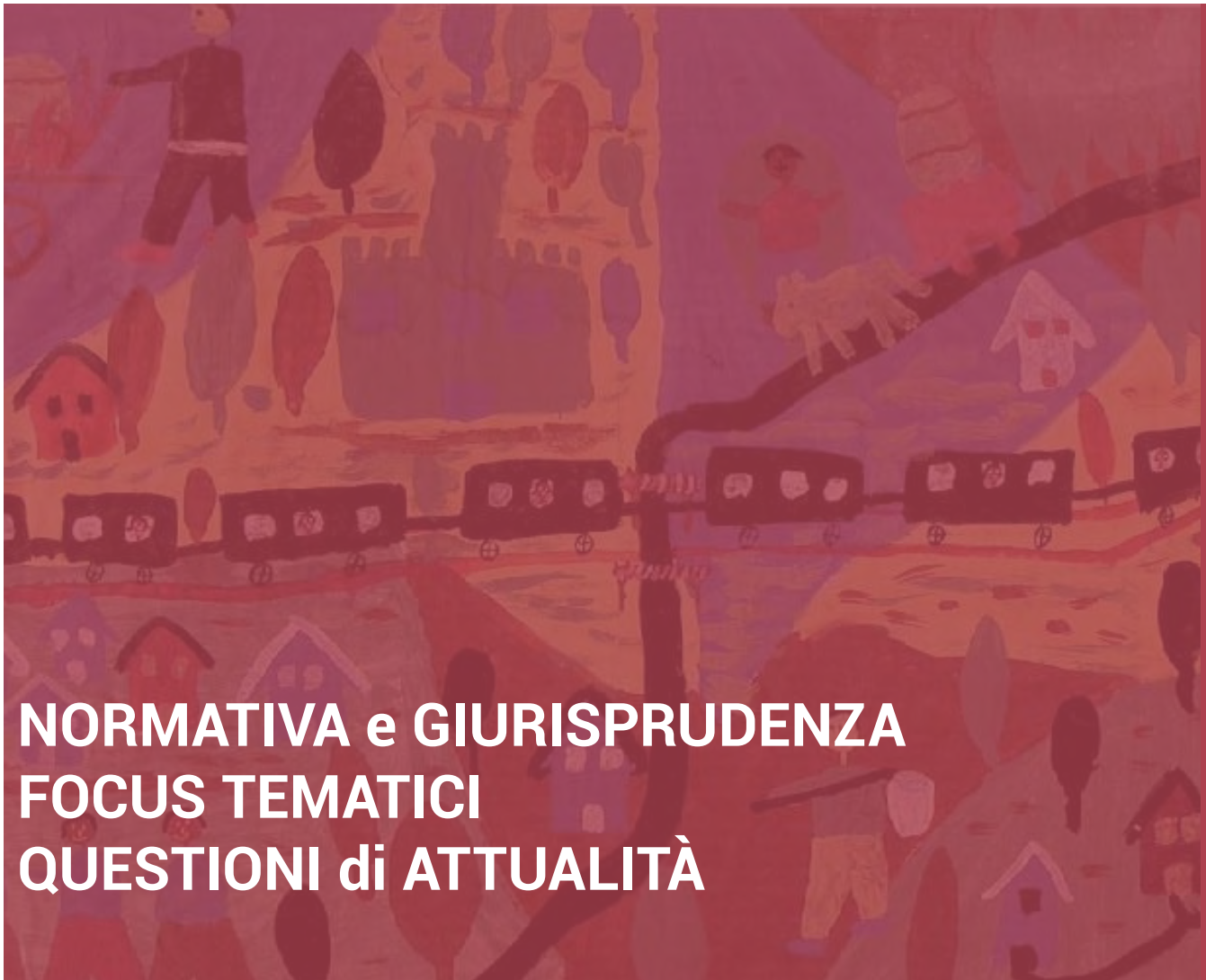

NORMATIVA e GIURISPRUDENZA
FOCUS TEMATICI
QUESTIONI di ATTUALITÀ

RASSEGNA GIURIDICA
INFANZIA e ADOLESCENZA

3
2022
LUGLIO - SETTEMBRE

centro nazionale
DI DOCUMENTAZIONE E ANALISI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Dipartimento per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

Capo del Dipartimento
Ilaria Antonini
Ufficio II - Politiche per la famiglia
Dirigente coordinatore
Tiziana Zannini
Servizio II - Promozione dei servizi per la famiglia, relazioni internazionali e comunitarie
Dirigente coordinatore
Alfredo Ferrante

Centro Regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

REGIONE TOSCANA

Assessorato alle Politiche sociali
Serena Spinelli
Settore Innovazione sociale
Alessandro Salvi

Istituto degli Innocenti

Presidente
Maria Grazia Giuffrida
Direttore Generale
Sabrina Breschi
Direttore Area Infanzia e Adolescenza
Aldo Fortunati
Servizio Documentazione, biblioteca e archivio storico
Anna Maria Maccelli

Gruppo di redazione
Anna Maria Maccelli (coordinamento),
Luca Giacomelli (Normativa e giurisprudenza, Focus tematici),
Carla Mura (Normativa e giurisprudenza, Focus tematici)
Antonietta Varricchio (Questioni di attualità),

Coordinamento esecutivo
Paola Senesi
Aurora Siliberto
Progettazione grafica e impaginazione
Rocco Ricciardi e Ylenia Romoli

Approfondimento giuridico allegato al periodico trimestrale *Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza* registrato presso il Tribunale di Firenze con n. 4963 del 15/05/2000

Pubblicato online nel mese di ottobre 2022

Istituto degli Innocenti
Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze
tel. 055 2037363 - fax 055 2037205
email: biblioteca@istitutodeglinnocenti.it
www.minori.gov.it
www.minoritoscana.it
www.istitutodeglinnocenti.it

CENTRO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE
E ANALISI
PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA

CENTRO
DI DOCUMENTAZIONE
PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA
REGIONE TOSCANA

GUIDA ALLA LETTURA

RASSEGNA GIURIDICA
INFANZIA E ADOLESCENZA

LINK ALLA RETE WEB

L'approfondimento giuridico

La Rassegna giuridica infanzia e adolescenza è un trimestrale interattivo di informazione giuridica sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nasce all'interno delle attività di reperimento, trattamento e diffusione della documentazione giuridica condotta dall'Istituto degli Innocenti nell'ambito delle attività del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana.

L'approfondimento giuridico intende favorire l'aggiornamento professionale degli operatori con l'obiettivo di diffondere la conoscenza giuridica e offrire un quadro aggiornato sulle novità legislative (leggi, decreti, regolamenti e direttive europee e altri documenti giuridici) che sono alla base dell'attuazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

La **Rassegna giuridica** è suddivisa in tre sezioni:

Normativa e giurisprudenza. La sezione presenta le novità giuridiche internazionali, europee, nazionali e regionali pubblicate nel trimestre di pertinenza. Le norme presentate sono organizzate per livello (internazionale, europeo, nazionale e regionale), per ambito tematico di riferimento e in ordine cronologico.

La **giurisprudenza** riporta le pronunce più significative pubblicate sui siti ufficiali delle Corti superiori italiane (Corte di Cassazione, Corte costituzionale e Consiglio di Stato), europee (Corte di Giustizia dell'UE) e internazionali (Corte europea per i diritti dell'uomo) organizzate per livello (internazionale, europeo e nazionale), per

tematiche della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e in ordine cronologico.

A corredo di norme e sentenze, abstract, massime e collegamenti ipertestuali che rimandano al documento integrale pubblicato sulle fonti ufficiali (come Gazzetta Ufficiale, BUR, siti ufficiali della Camera e del Senato).

Focus tematici. La sezione presenta approfondimenti giuridici su alcune norme o altri atti, introduzioni generali a tematiche di rilievo – attraverso una panoramica della disciplina di riferimento – e approfondimenti su progetti di legge di interesse nella legislatura in corso.

Questioni di attualità. La sezione prende in esame specifiche problematiche attinenti ai diritti e alla tutela dei minori di età mediante l'approfondimento di sentenze particolarmente rilevanti per l'evoluzione del dibattito in materia.

Tutta la documentazione giuridica è organizzata secondo i raggruppamenti tematici della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), definiti nelle **linee guida** predisposte dal Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per la redazione da parte degli Stati Parte dei rapporti all'Onu sullo stato di attuazione della CRC nel proprio Paese.

Gli ambiti tematici

Gli ambiti tematici di riferimento sono i seguenti:

- **Misure generali di attuazione**
- **Definizione di minore di età**
- **Principi generali**
- **Diritti civili e libertà**
- **Violenza**
- **Ambiente familiare e misure alternative**
- **Disabilità, salute e assistenza**
- **Educazione, gioco e attività culturali**
- **Misure speciali di protezione**
- **Follow-up del *Protocollo opzionale sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardanti bambini e ragazzi***
- **Follow-up del *Protocollo opzionale sul coinvolgimento di bambini e ragazzi nei conflitti armati***

La documentazione è organizzata, inoltre, per tematica specifica (che corrisponde alla materia prevalente contenuta nel testo), per argomento o argomenti principali trattati dal testo e con l'indicazione degli estremi identificativi, in modo da mettere in rilievo gli aspetti più specifici di ogni singolo documento giuridico e facilitarne la lettura.

Per approfondire la ricerca

Per ulteriori approfondimenti si può consultare il **catalogo della Biblioteca Innocenti Library** e contattare la Biblioteca (biblioteca@istitutodeglinnocenti.it, tel. 055-2037363) per richiedere assistenza.

INDICE

NORMATIVA e GIURISPRUDENZA
FOCUS TEMATICI
QUESTIONI di ATTUALITÀ

Normativa internazionale

Educazione, gioco e attività culturali
Consiglio d'Europa (CoE). Comitato dei ministri, Raccomandazione 13 luglio 2022, CM/Rec(2022)18, *on countering education fraud*

Misure speciali di protezione
Consiglio d'Europa (CoE). Assemblea parlamentare, Risoluzione 22 giugno 2022, n. 2449, *Protection and alternative care for unaccompanied and separated migrant and refugee children*

Normativa nazionale

Misure generali di attuazione
Consiglio dei ministri. Decreto legge 09 agosto 2022, n. 115, Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

Disabilità, salute e assistenza
Conferenza Stato-regioni. Intesa 3 agosto 2022, n. 176/CSR, Intesa ai sensi dell'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo all'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica

Normativa regionale

Misure generali di attuazione
Lombardia. Legge regionale 8 agosto 2022, n. 18, Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne

Giunta regionale, delibera 29 agosto 2022, n. 1000, Aggiornamento del Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani – 2° fase

Educazione, gioco e attività culturali
Toscana. Giunta regionale, delibera 4 luglio 2022, n. 778, l.r. 32/2002: approvazione delle "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale – anno educativo/scolastico 2022/2023" progetti educativi zonali - P.E.Z.- e riparto risorse P.E.Z. infanzia

Toscana. Giunta regionale, delibera 11 luglio 2022, n. 796, Approvazione dell'Accordo di Collaborazione tra MIUR-USR Toscana e Regione Toscana, finalizzato alla governance integrata per lo sviluppo del Modello di cui al documento "Indirizzi di policy integrate per la Scuola che Promuove Salute" come previsto dal programma predefinito PP01 del Piano Regionale della Prevenzione di cui alla DGRT n.1406/2021

Toscana. Giunta regionale, delibera 8 agosto 2022, n. 969, Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2022/2023

Basilicata. Legge 10 agosto 2022, n. 27, Istituzione del servizio di psicologia scolastica

Giurisprudenza europea

Misure speciali di protezione
Corte di giustizia Ue, grande sezione, 1° agosto 2022, n. C-720/20

Giurisprudenza nazionale

Violenza
Cassazione penale, sez. VI, 23 agosto 2022, n. 31534

Ambiente familiare e misure alternative
Cassazione civile, sez. I, 1° luglio 2022, n. 21024

Cassazione civile, sez. I, 1° luglio 2022, n. 21054

Misure speciali di protezione
Cassazione penale, sez. VI, 30 agosto 2022, n. 32005

Focus tematici

Prospettive e sviluppi in tema di partecipazione e ascolto delle persone minori di età: un quadro normativo

Una ricognizione dei progetti di legge in discussione al Parlamento in materia di sport nelle scuole

Questioni di attualità

Dichiarazione di adottabilità di un minorenne da parte di una giurisdizione interna sull'assunto che la madre non fosse in grado di esercitare le sue responsabilità genitoriali

Il superiore interesse delle persone minori di età: la tutela dei diritti nei procedimenti civile, amministrativo e di famiglia

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

RASSEGNA GIURIDICA
INFANZIA E ADOLESCENZA

. NORMATIVA INTERNAZIONALE
. NORMATIVA NAZIONALE
. NORMATIVA REGIONALE
. GIURISPRUDENZA EUROPEA
. GIURISPRUDENZA NAZIONALE

La sezione presenta le **novità giuridiche** internazionali, europee, nazionali e regionali.

Le norme presentate sono organizzate per livello (internazionale, europeo, nazionale e regionale), per ambito tematico di riferimento e in ordine cronologico.

La **giurisprudenza** riporta le pronunce più significative pubblicate sui siti ufficiali delle Corti superiori italiane (Corte di cassazione, Corte costituzionale e Consiglio di Stato), europee (Corte di Giustizia dell'Ue) e internazionali (Corte europea per i diritti dell'uomo) organizzate per livello (internazionale, europeo e nazionale), per tematiche di riferimento e in ordine cronologico.

Normativa internazionale

Educazione, gioco e attività culturali

Istruzione

contrasto alle frodi nell'istruzione

Consiglio d'Europa (CoE). Comitato dei ministri, Raccomandazione 13 luglio 2022, CM/Rec(2022)18, *on countering education fraud*

La presente Raccomandazione è diretta ad aiutare gli Stati membri nel contrasto alle frodi nell'istruzione e a promuovere e sostenere l'etica, la trasparenza e l'integrità nell'istruzione, e a supportarli, quindi, nel diritto all'istruzione per tutti gli studenti. Tutte le misure contenute nel testo si applicano all'accesso all'istruzione e a tutti i suoi livelli e forme – dall'istruzione pre-primaria all'istruzione superiore, compresa l'istruzione professionale e l'apprendimento basato sul lavoro, l'apprendimento permanente e quello degli adulti, erogato da tutti gli istituti di istruzione, siano essi pubblici, fondazioni private, a scopo di lucro o senza scopo di lucro o qualsiasi altra forma riconosciuta di istituto di istruzione. La Raccomandazione sottolinea la responsabilità delle autorità pubbliche e/o degli organismi professionali e delle organizzazioni e aziende private di promuovere i principi di etica, trasparenza e integrità nell'istruzione e di affrontare le frodi in materia di istruzione.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a73b90

Normativa internazionale

Misure speciali di protezione

Persone di minore età migranti

minorenni migranti e rifugiati non accompagnati e separati da genitori o parenti

Consiglio d'Europa (CoE). Assemblea parlamentare, Risoluzione 22 giugno 2022, n. 2449, *Protection and alternative care for unaccompanied and separated migrant and refugee children*

In questa Risoluzione l'Assemblea parlamentare esprime grande preoccupazione per il numero, in rapida crescita in Europa, di minorenni migranti e rifugiati non accompagnati e separati da genitori o parenti che se ne possano prendere cura.

Viene richiamato l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale costituisce un obbligo positivo in capo agli Stati membri di proteggere la vita privata e familiare, in particolare dei minorenni migranti e rifugiati non accompagnati e separati che sono particolarmente vulnerabili e richiedono una protezione maggiore.

L'Assemblea sottolinea che tutti gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio comune, in base al quale i minorenni migranti e rifugiati non accompagnati e separati siano, in primo luogo, considerati come persone di minore età. Ciò implica la garanzia di considerare primariamente il loro superiore interesse in qualsiasi scelta o azione, indipendentemente dal loro *status* migratorio nel Paese interessato.

https://pace.coe.int/en/files/30192

Normativa nazionale

Misure generali di attuazione

Politiche sociali

rafforzamento delle politiche sociali

Consiglio dei ministri. Decreto legge 09 agosto 2022, n. 115, Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

Il presente decreto legge, cosiddetto Decreto aiuti *bis*, stanzia delle risorse pari a circa 17 miliardi di euro. Il testo interviene su alcuni ambiti particolarmente importanti in questo periodo storico, tra cui il contrasto al caro energia e carburanti, l'emergenza idrica e il rafforzamento delle politiche sociali per la tutela del potere di acquisto delle famiglie e dei lavoratori.

Tra le altre cose, viene esteso il bonus di 200 euro a cassa integrati e lavoratrici rientranti dalla maternità, dottorandi e assegnisti di ricerca, collaboratori sportivi che abbiano un contratto in essere all'entrata in vigore di questo decreto, pensionati e a una vasta platea di partite iva tra commercianti, professionisti iscritti alle casse o esclusivi, artigiani e coltivatori diretti.

Viene rifinanziato, inoltre, con una somma pari a 100 milioni di euro, il fondo per l'indennità *una tantum* per autonomi e professionisti con redditi fino a 35mila euro.

Sono dettate anche una serie di disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici.

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg

Normativa nazionale

Disabilità, salute e assistenza

Disabilità

disabilità | sport

Conferenza Stato-regioni. Intesa 3 agosto 2022, n. 176/CSR, Intesa ai sensi dell'articolo 104, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo all'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica

Con il presente atto, la Conferenza Stato-regioni sancisce l'Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo all'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica.

Il fine è quello di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità. Nel corso della seduta che ha approvato questo documento, le regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'Intesa, con l'impegno politico del Governo a voler prevedere, per le future sperimentazioni, la partecipazione delle province autonome al riparto delle risorse rese disponibili allo scopo.

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-03082022/atti/repertorio-atto-n-176csr/

Normativa regionale

Misure generali di attuazione

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

riorganizzazione degli organi di garanzia regionali

Lombardia. Legge regionale 8 agosto 2022, n. 18, Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

Con questa legge regionale sono riorganizzate le funzioni, le attività e le forme di coordinamento dei seguenti organi di tutela e garanzia regionali, al fine di rendere più efficiente ed efficace la tutela dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione e nelle situazioni di fragilità.

Si tratta del Difensore regionale, del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità e, in particolare, all'articolo 5, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002022080800018&view=showdoc&iddoc=lr002022080800018&selnode=lr002022080800018

Normativa regionale

Misure generali di attuazione

Politiche sociali infanzia e adolescenza

il Piano di attuazione regionale
del Programma garanzia giovani

Toscana. Giunta regionale, delibera 29 agosto 2022, n. 1000, Aggiornamento del Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani – 2° fase

Con questa delibera è approvato l'aggiornamento del Piano di attuazione regionale del Programma garanzia giovani.

Il Piano, già prima dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19, aveva lo scopo di offrire un sostegno fondato su politiche attive di istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro così da riuscire a contrastare gli effetti negativi della disoccupazione giovanile e il fenomeno dello scoraggiamento.

A maggior ragione ora, esso si propone come uno strumento ulteriore finalizzato a fronteggiare e offrire risposte concrete all'emergenza e alle gravi conseguenze economico-sociali causate dalla pandemia, permettendo così di continuare le azioni intraprese o di rimodularle per creare opportunità sia formative che occupazionali per i giovani Neet. La garanzia in oggetto si inserisce, in Toscana, nell'ambito del progetto GiovaniSì, avviato nel 2011 dalla Regione per facilitare il percorso di transizione alla vita adulta dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000001231

Normativa regionale

Educazione, gioco e attività culturali

Programmazione e progettazione educativa

linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale

Toscana. Giunta regionale, delibera 4 luglio 2022, n. 778, l.r. 32/2002: approvazione delle "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale – anno educativo/scolastico 2022/2023" progetti educativi zonali - P.E.Z.- e riparto risorse P.E.Z. infanzia

Con la presente Delibera, la Giunta regionale approva le *Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale - anno educativo/scolastico 2022/2023*. Esse rappresentano lo strumento attuativo attraverso il quale sono definiti ruoli e funzioni dei diversi attori istituzionali, stabilendo procedure, modalità e tempistica degli interventi, in coerenza con la disciplina vigente in materia di istruzione ed educazione. I soggetti del sistema agiscono in forte collaborazione tra loro; nell'ambito della governance le relazioni tra i soggetti e i loro interventi sono inseriti in un processo di programmazione e progettazione territoriale che ha un andamento bidirezionale. Tale processo risulta essenzialmente articolato in tre fasi successive, consequenziali tra loro: programmazione, progettazione e realizzazione, che si sviluppano ciclicamente e sono affiancate da una costante azione di monitoraggio e verifica nel tempo. Il monitoraggio e la verifica coinvolgono tutti i soggetti del sistema ai diversi livelli, secondo il flusso informativo, i contenuti, le modalità e la relativa tempistica definiti a livello regionale, in modo da comporre una base informativa omogenea su tutto il territorio regionale. La governance territoriale per l'educazione e l'istruzione si esplica in un sistema articolato su quattro livelli (regionale, provinciale, zonale e comunale).

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000949

Normativa regionale

Educazione, gioco e attività culturali

Istruzione

accordo di collaborazione tra Miur-Usr Toscana e Regione Toscana

Toscana. Giunta regionale, delibera 11 luglio 2022, n. 796, Approvazione dell'Accordo di Collaborazione tra MIUR-USR Toscana e Regione Toscana, finalizzato alla governance integrata per lo sviluppo del Modello di cui al documento "Indirizzi di policy integrate per la Scuola che Promuove Salute" come previsto dal programma predefinito PP01 del Piano Regionale della Prevenzione di cui alla DGRT n. 1406/2021

Con questa Delibera viene approvato lo schema di Accordo di Collaborazione tra Miur-Usr Toscana e Regione Toscana, finalizzato alla governance integrata per lo sviluppo del modello di cui al documento *Indirizzi di policy integrate per la Scuola che Promuove Salute* come previsto dal PP01 del Piano regionale della prevenzione (PRP) e viene dato atto che tale accordo avrà durata quinquennale, per tutta la durata del PRP 2020-2025 comprese eventuali proroghe, a partire dall'apposizione della firma digitale delle parti.

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000984

Normativa regionale

Educazione, gioco e attività culturali

Servizi educativi 0-6

accoglienza nei servizi per la prima infanzia

Toscana. Giunta regionale, delibera 8 agosto 2022, n. 969, Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2022/2023

Con la presente delibera, la Regione Toscana approva, all'allegato A, lo schema degli elementi necessari all'adozione di uno specifico avviso regionale finalizzato a promuovere e sostenere l'accoglienza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2022/2023, in coerenza ai quali verrà adottato l'avviso stesso con successivo decreto. Si prevede che l'attuazione del suddetto avviso regionale, per il quale vengono messi a bando complessivamente 6.484.576,04 di euro, trova copertura finanziaria a valere sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, esercizio 2022.

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000001175

Normativa regionale

Educazione, gioco e attività culturali

Istruzione

servizio di psicologia scolastica

Basilicata. Legge 10 agosto 2022, n. 27, Istituzione del servizio di psicologia scolastica

La presente legge regionale istituisce il servizio di psicologia scolastica nelle scuole, che, come stabilito all'articolo 1, è configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative alle tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.

Esso è finalizzato, come previsto all'articolo 2, a contribuire al miglioramento della vita scolastica, a supportare le istituzioni scolastiche, gli studenti e le famiglie, a migliorare la qualità dei servizi offerti alle istituzioni scolastiche e fronteggiare e prevenire fenomeni di insuccesso formativo, di abbandono, di dispersione scolastica, di bullismo, di vandalismo e di disagio giovanile.

http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi

Giurisprudenza europea

Misure speciali di protezione

Minorenni stranieri e protezione internazionale

la domanda di protezione internazionale presentata da un minorenne non può essere dichiarata irricevibile per il fatto che ai suoi genitori è già stata concessa tale protezione in un altro Stato membro

Corte di giustizia Ue, grande sezione, 1° agosto 2022, n. C-720/20

L'articolo 33, paragrafo 2, lettera *a)*, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, *recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)*, deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile per analogia alla domanda di protezione internazionale presentata da un minorenne in uno Stato membro, qualora non sia il minorenne stesso, bensì i suoi genitori, a beneficiare di protezione internazionale in un altro Stato membro.

La Corte di giustizia ha sottolineato che in una situazione in cui i familiari di un minorenne richiedente protezione internazionale godono già di tale protezione in un altro Stato membro, quest'ultimo è responsabile dell'esame della domanda solo a condizione che gli interessati abbiano espresso la loro volontà per iscritto.

Tale condizione non può, alla luce della chiara formulazione del regolamento in questione, essere superata dal fatto che la famiglia ha lasciato lo Stato membro che gli ha concesso protezione internazionale e si è recata irregolarmente nello Stato membro in cui il minorenne ha presentato domanda di protezione.

Qualora tale volontà non sia stata espressa per iscritto, e a condizione che nessun altro Stato membro possa essere designato sulla base dei criteri elencati nel regolamento Dublino III, è il primo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di protezione internazionale, che è responsabile dell'esame della domanda.

Pertanto, non è consentito di dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata da una persona minore di età per il motivo che i suoi genitori beneficiano di tale protezione in un altro Stato membro. Infatti, il motivo di irricevibilità che affermi una protezione già concessa in un altro Stato membro è ammissibile solo se il richiedente stesso beneficia già di tale tutela.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf%3Bjsessionid=285491B370911257DF98D36C72F0B98B?text=&docid=263729&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11651719

Giurisprudenza nazionale

Violenza

Violenza e maltrattamento

uso sistematico di violenza fisica e morale
come ordinario trattamento del minorenne affidato

Cassazione penale, sez. VI, 23 agosto 2022, n. 31534

Di fronte a una situazione patologica di sistematico ricorso alla violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minorenne affidato, anche se spinto da *animus corrigendi*, ovvero da un intento educativo, deve escludersi la configurabilità del meno grave delitto di abuso di mezzi di correzione o di disciplina previsto dall'art. 571 cp, configurandosi piuttosto il più grave delitto di maltrattamenti (art. 572 cp). Infatti, l'elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi solo nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente, ma anche nella reiterazione nel tempo delle condotte stesse.

L'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina consiste nell'uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi o educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore, nonché dalla scienza pedagogica, quali, esemplificando, l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate, ecc.

Peraltro, qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minorenne affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti.

http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Giurisprudenza nazionale

Ambiente familiare e misure alternative

Stato di adottabilità

convivenza tra il modello di adozione fondato sulla radicale recisione del rapporto con i genitori biologici con altri che escludono la ricorrenza di tale requisito

Cassazione civile, sez. I, 1° luglio 2022, n. 21024

La Corte di cassazione ha sottolineato la differenza strutturale e funzionale tra il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di una persona minore di età in ragione della sua condizione di abbandono, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e il giudizio volto a disporre una adozione c.d. mite, legge n. 184 del 1983, *ex* art. 44, lettera *d)*. Si tratta infatti di due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione legittimante, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minorenne, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto con la famiglia di origine pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante. La diversità dei procedimenti e dei provvedimenti adottati all'esito degli stessi, quindi, impedisce che nell'ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione volta poi all'applicazione di una diversa disciplina. Ciò nondimeno, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità è necessario – in funzione di un eventuale diniego di tale dichiarazione – che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minorenne, e sulla correlata capacità dei genitori biologici, sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti della persona minore di età, verificando se l'interesse di quest'ultima a non recidere il legame con i genitori biologici debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione legge n. 184 del 1983, *ex* art. 44.

http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Giurisprudenza nazionale

Ambiente familiare e misure alternative

Ascolto del minore di età

valutazione di merito per stabilire le modalità dell'affidamento condiviso nel solo interesse dei figli

Cassazione civile, sez. I, 1° luglio 2022, n. 21054

La Corte di cassazione ha ribadito che il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde – per ciò solo – l'idoneità ad avere in affidamento i figli minorenni o a esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale al superiore interesse dei figli il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, pur trasferita in altra città, in una prospettiva di miglioramento della sua condizione economica, non ostacolasse il rapporto padre-figlio, né pregiudicasse il superiore interesse del bambino.

http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Giurisprudenza nazionale

Misure speciali di protezione

Sottrazione di minorenne

rapporto genitori-figli

Cassazione penale, sez. VI, 30 agosto 2022, n. 32005

La Corte ha confermato la responsabilità penale dell'imputata *ex* art. 574 cp, per essersi trasferita con il figlio lontano dal padre nonostante il dissenso di quest'ultimo, rendendo così molto più difficili i rapporti padre-figlio. A nulla rileva che il padre fosse a conoscenza della residenza presso la quale si trovava il minorenne.

Per la Cassazione, integra il delitto di sottrazione di persona incapace (nella cui categoria rientrano anche le persone minori di anni 14), l'interruzione del legame tra figlio e genitore dovuta a qualsivoglia ostacolo che non abbia carattere e durata meramente simbolica e che impedisca la coltivazione di un rapporto stabile e continuativo tra i due. Sono pertanto da condannare tutte quelle condotte – in questa fattispecie anche di natura penale – difformi da quanto statuito dal tribunale, volte a disporre della prole come di una proprietà, strumentalizzandola contro l'*ex* partner, contrarie al benessere superiore dei figli stessi, ostacolandone così di fatto la sana crescita, ledendo il diritto alla bigenitorialità, e frustrando pesantemente i diritti dell'altro genitore cui viene di fatto impedito di mantenervi un rapporto stabile e continuativo.

http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

FOCUS TEMA-TICI

RASSEGNA GIURIDICA
INFANZIA E ADOLESCENZA

Nella sezione si riportano approfondimenti giuridici su alcune norme o altri atti, introduzioni generali a tematiche di rilievo – attraverso una panoramica della disciplina di riferimento – e approfondimenti su **progetti di legge** di interesse nella legislatura in corso.

Focus tematici

Prospettive e sviluppi in tema di partecipazione e ascolto delle persone minori di età:

un quadro normativo

La partecipazione delle persone minori di età nella società in cui vivono e nelle decisioni che le riguardano rappresenta uno dei principi più innovativi e rivoluzionari sanciti a livello internazionale, un principio che segna quel passaggio fondamentale dalla concezione del minorenne quale soggetto solamente da proteggere a persona a tutti gli effetti, titolare di diritti fondamentali e protagonista della propria vita. Tale rivoluzione copernicana, per così dire, nella concezione giuridica delle persone minori di età è avvenuta per la prima volta con la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Crc), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 20 novembre 1989, n. 44/25, e che oggi rappresenta la bussola orientativa di tutte le legislazioni e le politiche nazionali a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, fissando alcuni punti fermi quali non discriminazione, superiore interesse, diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, ascolto e partecipazione. Le persone minori di età sono pertanto riconosciute come soggetti titolari di diritti al pari degli adulti e tali diritti vanno garantiti in termini sia procedurali che sostanziali. Si tratta di un obiettivo tanto importante quanto delicato e complesso da raggiungere. La partecipazione concerne l'ascolto della persona minore di età, ma non si limita a questo, comprendendo anche ad esempio un corretto e completo accesso alle informazioni, la creazione di spazi in cui i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze abbiano modo di dire la loro opinione e prendere parte ai processi decisionali della vita pubblica, la riduzione delle asimmetrie relazionali tra adulti e giovani, non solo nei diversi interventi in campo educativo, giudiziario, sociale, sanitario, ma anche nelle linee politiche da adottare e in tutte le disposizioni operative da assumere. Perseguendo l'obiettivo della partecipazione, la Convenzione assegna in questo modo una dimensione nuova allo status delle persone minori di età, riconoscendo formalmente ed esplicitamente che esse stesse sono titolari di diritti (civili, culturali, economici e sociali), quali il diritto a essere ascoltate, alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione, di associazione e al rispetto della vita privata (artt. 12-16), mirando a una loro reale integrazione nella società in qualità di cittadini.

Certamente il diritto all'ascolto è un momento fondamentale del processo di riconoscimento della partecipazione delle persone di minore età. L'art. 12 della Convenzione stabilisce infatti che:

> Gli Stati parte garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di

> maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

È indicativo sottolineare come suddetto articolo sia stato identificato dal Comitato per i diritti dell'infanzia come uno dei pilastri della Convenzione, assumendo in tal modo un valore speciale non soltanto come diritto soggettivo autonomo da realizzare, ma anche come parametro interpretativo dell'intera Convenzione e valutativo dei progressi raggiunti dagli Stati nell'attuazione dei diritti in essa enunciati.

Nel General Comment No. 12, 20 luglio 2009, CRC/C/GC/12, *The right of the child to be heard*, si riconosce proprio tale centralità dell'ascolto e della partecipazione nell'architettura dei diritti delle persone di minore età. Infatti, si afferma che: «Article 12 is one of the four general principles of the Convention which highlights the fact that this article establishes not only a right in itself, but should also be considered in the interpretation and implementation of all other rights». Si individua dunque un diritto sostanziale, affermando che tutti i minorenni hanno il diritto di partecipare alle decisioni che li riguardano; è altresì anche un diritto procedurale, ovvero uno strumento attraverso il quale intervenire nei processi decisionali, influire sulle scelte, denunciare abusi di potere e ottenere giustizia. Consente, in altre parole, di essere protagonisti delle proprie scelte esistenziali, di opporsi alle violazioni, di agire per ottenere il riconoscimento dei propri diritti; ma, al contempo, è anche un significativo strumento interpretativo della normativa nazionale in materia di infanzia e adolescenza. In tutti i procedimenti che coinvolgono persone minori di età, dunque, all'autorità (genitoriale, amministrativa, scolastica, sanitaria, giudiziaria, politica) prima di giungere a qualunque decisione è richiesto di: verificare che il minorenne abbia una capacità di discernimento sufficiente; assicurarsi che abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti e, qualora la situazione lo richieda, anche le informazioni supplementari utili ai fini di una più consapevole comprensione della questione; consultarlo personalmente, in via diretta o indiretta, attraverso modalità che variano a seconda della sua età e maturità, tenendo in debito conto l'opinione da lui espressa. Anche a livello europeo, il tema della partecipazione delle persone di minore età riveste un'importanza fondamentale.

Anzitutto, mediante il riconoscimento dei loro diritti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza nel 2000, la quale si muove sulla scia di questa cultura giuridica internazionale: le disposizioni dell'art. 24 della Carta europea, affermando che il minorenne può esprimere la sua opinione e che essa deve essere presa in considerazione in funzione della sua età e maturità, assumono un importante ruolo di raccordo nel dialogo tra i diversi livelli di tutela internazionale, sovranazionale e nazionale, soprattutto dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha reso la Carta giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri. Ciò si è manifestato, con ancora più evidenza, nei processi che hanno portato la Commissione europea ad adottare la Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 24 marzo 2021, COM(2021) 142 final, *Strategia dell'Ue sui diritti dei minori*, e il Consiglio dell'Ue ad adottare la raccomandazione 14 giugno 2021, (UE)2021/1004, *che istituisce una garanzia europea per l'infanzia*, nell'ambito dei quali vi è stato un vero coinvolgimento diretto delle persone di minore età, mediante lo svolgimento di consultazioni e la somministrazione di specifici questionari, allo scopo di garantire una effettiva partecipazione dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze nella stesura di questi importanti documenti che li riguardano. La partecipazione dei minorenni diviene così elemento fondante di una nuova forma di esercizio della democrazia che impone di introdurre un quadro normativo e meccanismi necessari a facilitare l'attivo coinvolgimento di bambine, bambini e adolescenti.

L'effettivo coinvolgimento nei processi decisionali permette così alle persone di minore età di accrescere la capacità di esercitare anche il diritto alla libertà di espressione, il diritto alla non discriminazione e il diritto a un pieno sviluppo e consente loro di svolgere in modo consapevole un ruolo attivo all'interno della società.

È importante sottolineare come questa metodologia partecipativa stia diventando una prassi ricorrente nell'ambito delle politiche europee in materia di infanzia e adolescenza. Infatti, anche in seno al Consiglio d'Europa, per la stesura dell'ultima Strategia per i diritti dell'infanzia (2022-2027), *I diritti dei minorenni in azione: dall'attuazione continua all'innovazione congiunta*, CM(2021)168-final, adottata dal Comitato dei Ministri il 23 febbraio 2022, si è scelto di porre le persone minori di età al centro dei lavori.

La Strategia è stata elaborata nel quadro di un ampio processo consultivo al quale hanno partecipato governi nazionali, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile e, infine e soprattutto, 220 minorenni provenienti da dieci Stati membri. Anche a livello nazionale, il tema della partecipazione è

centrale nel più ampio quadro degli interventi e delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Tale proposito assume ulteriore rilievo alla luce anche delle Osservazioni conclusive del 2019 che il Comitato sui diritti dell'infanzia ha rivolto all'Italia e nelle quali si è raccomandato: (I) di introdurre una misura legislativa onnicomprensiva che stabilisca il diritto del minorenne a essere ascoltato senza alcuna discriminazione; (II) di adottare standard nazionali uniformi che rendano effettivi di conseguenza regolamenti e linee guida sulla partecipazione e l'ascolto del minorenne in relazione a tutte le decisioni che lo riguardano; (III) di promuovere la significativa e rafforzata partecipazione di tutti i minorenni all'interno della famiglia, delle comunità e delle scuole e di prevedere l'istituzionalizzazione dei Consigli dei minorenni sotto forma di appuntamento stabile con la garanzia che essi ricevano un mandato efficace e risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, al fine di facilitare il loro effettivo coinvolgimento nei processi legislativi nazionali rispetto alle questioni che li riguardano. In tal senso, meritano di essere richiamate le *Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi*, elaborate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e pubblicate il 9 dicembre 2021. Tale importante strumento, in linea anche con le raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza contenute nel *Manifesto sulla partecipazione dei minorenni*, pubblicato in occasione della Giornata internazionale dell'infanzia 2021, mira a definire un modello di partecipazione delle persone di minore età ai lavori che riguardano la predisposizione e l'attuazione del Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti dei soggetti in età evolutiva: l'attenzione alla dimensione dell'ascolto ne costituisce, infatti, un presupposto, così come, allo stesso modo, ogni riferimento al tema della partecipazione presente nella Crc deve intendersi come naturale orizzonte di riferimento e orientamento. Le Linee guida sono uno strumento metodologico nato principalmente per orientare il percorso dell'Osservatorio al fine di assicurare l'ascolto e la partecipazione dei minorenni in ogni fase del Piano, a partire dalla fase di monitoraggio, con un approccio circolare strutturato nel tempo. Le Linee guida, tuttavia, hanno anche una portata molto più ampia, poiché si prefiggono di orientare alla cultura della partecipazione anche le istituzioni, a tutti i livelli di governo, e i diversi contesti nei quali i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze si sviluppano, rendendo così la partecipazione delle persone minori di età un elemento intrinseco e strategico rispetto ai processi decisionali che le riguardano.

Esse sono dunque pensate anche e soprattutto per gli adulti che condividono con bambini, bambine, ragazzi e ragazze esperienze nei vari possibili contesti di vita, a partire dalla famiglia, dalla scuola e dalle altre agenzie educative formali e non formali, ma senza mancare di attenzione per gli altri diversi ambiti che accolgono bambini, bambine, ragazzi e ragazze in condizioni di difficoltà, come gli ospedali, i servizi di cura e protezione, quelli di supporto alle famiglie in condizioni di fragilità o del sistema giudiziario.

In quest'ottica, la partecipazione è pertanto intesa non come informazione, coinvolgimento o esperienza episodica ma come un'espressione di sé in una definizione ed elaborazione collettiva, che prevede anche la valutazione del processo e dei risultati.

La partecipazione deve quindi diventare una prassi ordinaria.

Focus tematici

Una ricognizione dei progetti di legge in discussione al Parlamento in materia di sport nelle scuole

Luca Giacomelli
esperto in diritto minorile
Carla Mura,
esperta in diritto minorile

Il diritto delle persone minori di età a praticare attività sportiva non è espressamente citato nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma è tuttavia possibile desumerlo sulla base di una interpretazione estensiva e combinata di alcuni articoli della Convenzione stessa, in primo luogo l'articolo 31. In esso si afferma il riconoscimento, da parte degli Stati, a bambini, bambine, ragazzi e ragazze del diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e alle attività ricreative adatte alla loro età e di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica, nonché il rispetto e la promozione del diritto succitato alla partecipazione piena, culturale e artistica, e l'incoraggiamento «alla realizzazione di opportunità adeguate ed egualitarie per lo svolgimento di attività culturali, artistiche, ricreative e di svago». Il diritto allo sport vi rientra a pieno titolo.

Quanto sia importante l'attività sportiva per le persone minori di età si desume in maniera tangibile dall'impatto positivo che essa ha sulla loro crescita e sul loro sviluppo, sia da un punto di vista di salute fisica che da un punto di vista relazionale e caratteriale. Lo strumento "sport", fin dalla più giovane età, può certamente contribuire positivamente alla motricità, rispettando le passioni e le singole capacità personali, e promuovere, allo stesso tempo abitudini sane e valori fortemente positivi. Esso rappresenta un mezzo tramite il quale i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze imparano e sperimentano le buone regole dello stare insieme e, conseguentemente, l'importanza del rispettarle. È fondamentale all'interno di una società che pone al centro il benessere delle persone minori di età, che esse abbiamo la possibilità di praticare sport, a prescindere dal contesto sociale ed economico di origine. Attenzione specifica deve essere, inoltre, prestata all'accesso allo sport per bambine, bambini e adolescenti con disabilità. L'attività motoria può costituire motivo di emancipazione e crescita, attraverso il confronto con gli altri e le altre, la verifica o la percezione immediata della propria efficienza e il miglioramento delle capacità relazionali possono contribuire a strutturare al meglio un ambiente ricco di stimolazioni significative.

Le Nazione Unite, nel Commento generale n. 17 del 2013, *The right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts*, hanno ribadito e approfondito l'importanza dell'articolo 31 della Convenzione per il benessere e lo sviluppo delle persone minori di età in modo da garantirne e rafforzarne l'applicazione. Nel Commento viene ribadito quanto sia irrinunciabile il diritto al gioco, poiché in esso trovano spazio l'espressione e la creatività, ed esso assolve a una funzione educativa e di inclusione, in particolar modo per chi vive in condizioni di vulnerabilità.

A livello nazionale, sul tema, è di grande rilievo l'inserimento nella legge di bilancio 2022 dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria. Ai commi 329-347 dell'articolo 1 vengono infatti stabiliti i tempi, le modalità e le risorse per introdurre l'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, con l'inserimento di docenti specializzati forniti di idoneo titolo di studio. Si tratta di una svolta storica sulla giusta strada della garanzia del pieno godimento del diritto allo sport per le persone minori di età.

È evidente, dunque, come negli ultimi anni il tema dell'educazione motoria e sportiva dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, già a partire dalle scuole per l'infanzia, abbia assunto una nuova centralità nel dibattito pubblico e politico con l'idea che praticare attività sportiva favorisca, come evidenziato precedentemente, da un lato, la salute e il benessere psicofisico, aiutando lo sviluppo di competenze personali, migliorando l'autostima e l'autonomia e insegnando a gestire ansia e stress, e, dall'altro, stimoli anche la capacità relazionale, l'adattamento all'ambiente e l'integrazione sociale.

Questa considerazione preliminare è comune alla maggior parte dei progetti di legge presentati nel corso dell'ultima legislatura e in corso di discussione ed esame da parte della commissione competente tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

Molte delle proposte presentate si pongono pertanto l'obiettivo di ridurre il divario con il resto d'Europa per la pratica dell'attività motoria e pre-sportiva per gli alunni e le alunne nelle scuole.

Molto spesso, infatti, tale attività viene sottovalutata e, nella maggior parte dei casi, viene svolta in maniera inadeguata da parte di personale non specializzato.

Per queste ragioni, tra gli interventi suggeriti, vi è quello dell'introduzione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e primaria, inserendo in organico un docente di educazione motoria e sportiva: laureati magistrali in scienze motorie e sportive, diplomati presso l'*ex* Istituto superiore di educazione fisica (Isef) e altri laureati con laurea magistrale abilitati alla qualifica di tecnici federali.

Con l'inserimento in organico dell'insegnante specifico e specializzato, si prevede inoltre la riforma del piano di studi e dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia e primaria allo scopo di garantire un insegnamento reale e qualificato ai bambini e alle bambine, aumentando le loro capacità di apprendimento, prevenendo fenomeni di bullismo, favorendo l'inserimento e la socializzazione con l'attività motoria e creando nuovi posti di lavoro.

Questa proposta è ripresa nella maggioranza dei progetti di legge esaminati, perché condivisa è l'idea che lo sport assuma un ruolo fondamentale per la crescita degli studenti e delle studentesse, al pari delle altre materie del percorso scolastico, in particolar modo nei riguardi dei ragazzi e delle ragazze con disabilità, che dall'attività sportiva sono aiutati, sostenuti e facilitati nelle relazioni interpersonali. Dunque, nei diversi progetti di legge presentati, si ribadisce la necessità di rivalutare e rafforzare (o di inserire come nel caso delle scuole dell'infanzia e primarie) la figura del docente di educazione alla pratica motoria e fisica dando a essa la giusta collocazione all'interno del mondo della scuola, parimenti a quella degli altri insegnamenti. Tale figura contribuirebbe, infatti, in maniera determinante a far emergere le qualità degli studenti e delle studentesse e della loro personalità, facendo in modo che lo spirito di competizione rimanga sano, non ecceda cioè verso forme di sopraffazione contro gli altri che potrebbero nel tempo esprimersi con modalità pericolose in seno alla famiglia e alla società: un docente professionale che dovrebbe garantire un piano di lavoro appropriato, finalizzato al miglioramento della pratica sportiva, tenendo conto dei cambiamenti morfologici caratteristici dell'età; un insegnante che educhi al miglioramento generale della condizione fisica e delle capacità coordinative, e che agisca in completa sinergia con le altre figure professionali all'interno dei programmi della scuola di ogni ordine e grado.

Un altro profilo che emerge in diversi progetti di legge e, più specificatamente in alcuni di essi, è l'attenzione alle persone con disabilità, tra cui i minori di età, affinché sia loro garantito il diritto allo sport, anche in un'ottica terapeutica e di inclusione sociale. Infatti, nonostante il diritto alla pratica sportiva sia proclamato e riconosciuto tanto a livello internazionale quanto in ambito europeo, occorre evidenziare l'esistenza di lacune sistemiche che ne impediscono l'accesso in maniera effettiva e incondizionata a tutti. Per questo viene suggerito – fra le altre proposte rivolte a garantire alle persone con disabilità il diritto allo sport in maniera concreta ed effettiva – che il servizio sanitario nazionale assicuri la copertura per l'acquisto degli ausili e delle protesi di tecnologia avanzata prevedendo, conseguentemente, che il Governo provveda alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante i livelli essenziali di assistenza, al fine di aggiungere all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal servizio sanitario nazionale anche gli ausili e le protesi di ultima generazione, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento della pratica sportiva, destinati a persone con disabilità fisiche.

Ancora, in un altro progetto di legge, si sottolinea l'importanza di ripensare i risalenti Giochi della gioventù, confermando, per i primi 3 anni della scuola primaria, l'impianto delineato dagli attuali Giochi della gioventù, come forma di gioco-sport rivolto all'intera classe e preordinato anche alla socializzazione e all'integrazione scolastica, mentre, a partire dal quarto anno della scuola primaria, viceversa, introducendo un nuovo sistema di cooperazione tra gli istituti scolastici, le federazioni sportive e il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), con il duplice intento di inserire strutturalmente lo sport come attività extracurricolare scolastica e di porre le condizioni perché si diffonda la pratica sportiva anche per quelle discipline considerate, a oggi, minori.

Pertanto, la promozione della formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e il riconoscimento dell'educazione motoria e della pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico, dovrebbe passare anche attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata "nuovi Giochi della gioventù", che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive.

Infine, merita richiamare il disegno di legge costituzionale che mira a introdurre lo sport e la sua promozione e valorizzazione direttamente all'interno della Costituzione. Attualmente, infatti, nella Costituzione italiana l'unico riferimento allo sport è presente all'articolo 117, comma 3, che inserisce l'ordinamento sportivo (già presente nella legislazione ordinaria) tra le materie di legislazione concorrente. La Costituzione non annovera però alcun riferimento specifico all'attività sportiva o allo sport in generale. Il testo del disegno di legge costituzionale (C. 3531), prevede un solo articolo che va a modificare l'articolo 33 della Costituzione aggiungendo al termine del testo il seguente comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». Si vuole così affidare esplicitamente alla Repubblica il compito di promuovere e diffondere lo sport nella sua specificità, quale essenziale strumento formativo e di crescita individuale.

Il 14 giugno 2022 la Camera dei deputati ha approvato il testo di modifica dell'articolo 33 in materia di attività sportiva e già approvato, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato (A.C. 3531). Con 365 voti favorevoli, due contrari e 14 astenuti la Camera ha votato il disegno di legge.

Il 29 giugno il Senato, in seconda deliberazione, ha approvato il ddl n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B con 195 voti favorevoli, cinque contrari e 12 astensioni. Il testo tornerà infine alla Camera dei deputati per l'ultima votazione. Come tutte le proposte di riforma costituzionale, l'*iter* prevede una doppia lettura e quindi il testo ritornerà alla Camera per la seconda lettura e votazione.

Si riporta di seguito un elenco dei principali progetti di legge in materia, presentati nel corso della XVIII Legislatura e in corso di esame.

- S. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B - XVIII Legislatura
  Sen. Antonio Iannone (FdI) e altri
  Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva
  14 giugno 2022: trasmesso dalla Camera
  29 giugno 2022: approvato
- S. 1027 - XVIII Legislatura
  Sen. Angela Anna Bruna Piarulli (M5S) e altri
  Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
  28 gennaio 2019: presentato al Senato
  1 settembre 2020: in corso di esame in commissione
- S. 625 - XVIII Legislatura
  Sen. Donatella Conzatti (FI-BP) e altri
  Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici
  10 luglio 2018: presentato al Senato
  1 settembre 2020: in corso di esame in commissione
- S. 567 - XVIII Legislatura
  Sen. Massimiliano Romeo (L-SP) e altri
  Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù
  4 luglio 2018: presentato al Senato
  1 settembre 2020: in corso di esame in commissione
- C. 665 - XVIII Legislatura
  On. Giuseppina Versace (FI) e altri
  Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale
  24 maggio 2018: presentato alla Camera
  19 dicembre 2018: in corso di esame in commissione

- S. 992 - XVIII Legislatura
  On. Marco Marin (FI) e altri
  Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria
  19 dicembre 2018: trasmesso dalla Camera
  1 settembre 2020: in corso di esame in commissione

- S. 646 - XVIII Legislatura
  Sen. Gianluca Castaldi (M5S) e altri
  Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
  11 luglio 2018: presentato al Senato
  1 settembre 2020: in corso di esame in commissione

QUESTIONI DI ATTUALITÀ

RASSEGNA GIURIDICA
INFANZIA E ADOLESCENZA

La sezione prende in esame specifiche problematiche attinenti ai diritti e alla tutela dei minori di età mediante l'approfondimento di sentenze particolarmente rilevanti per l'evoluzione del dibattito in materia.

Questioni di attualità

Dichiarazione di adottabilità di un minorenne da parte di una giurisdizione interna sull'assunto che la madre non fosse in grado di esercitare le sue responsabilità genitoriali.

Nell'ambito di giurisdizioni specializzate, composte da magistrati professionisti e non professionisti, al fine di decidere per lo stato di adottabilità del minorenne e valutare il ruolo e le funzioni genitoriali, deve essere data preferenza a un sistema in cui il giudice si avvale di una consulenza peritale?

Antonietta Varricchio,
esperta giuridica e collaboratrice Area Infanzia e Adolescenza, Istituto degli Innocenti

Il tema

L'adozione è un istituto presente nell'ordinamento giuridico italiano sin dal 1967[1] e permette di far fronte a una situazione di abbandono del minorenne inserendo quest'ultimo – in maniera definitiva – in un nucleo familiare diverso da quello di origine per provvedere alle sue cure, alla sua istruzione e al suo mantenimento[2]. Presupposto fondamentale per l'adozione è che la persona minore di età sia stata dichiarata in stato di adottabilità ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184, *recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*[3]. Il successivo articolo 8 ne indica le modalità statuendo che il tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minorenne, dichiara – anche d'ufficio – in stato di adottabilità «i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio».

Il concetto di abbandono funge da clausola generale[4] a cui il giudice associa una serie di risvolti a seconda delle circostanze del caso concreto, aspirando – in ogni caso – alla realizzazione del superiore interesse del minorenne proclamato a gran voce dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 e garantito da successive convenzioni e documenti a carattere internazionale e nazionale. Quindi, è possibile affermare che la nozione di abbandono, doverosamente connessa a quella di interesse del minorenne, realizza la base dell'intero impianto della disciplina dell'adozione cosiddetta legittimante[5].

Il legislatore ha letteralmente traslato il principio nell'articolo 15 della legge sulle adozioni (così come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154) che disciplina la dichiarazione di adottabilità. Il nesso con il concetto di abbandono pare suggerire che il non adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale, in

1 Legge 5 giugno 1967, n. 431.
2 Diverso istituto è quello dell'affido, previsto dal titolo I della legge sull'adozione, secondo cui «il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione». L'affido, a differenza dell'adozione esplica i suoi effetti solo per un periodo di tempo limitato (24 mesi, prorogabili, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, art. 4, comma 4, legge 28 marzo 2001, n. 149).
3 Legge 4 maggio 1983, n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*.
4 Cassazione civile, sez. I, 11 ottobre 2006, (ud. 25 settembre 2006, dep. 11 ottobre 2006), n. 21817.
5 Si vedano le nozioni di riferimento in calce.

cui si concretizza la definizione di stato di abbandono ex articolo 8, comma 1, legge n. 184 del 1983, non è esaustivo, richiedendo l'ulteriore necessario requisito della non recuperabilità – in tempi ragionevoli – delle capacità genitoriali, educative come di quelle assistenziali.

Ma vediamo nello specifico cosa significa. La trattazione trae origine dall'articolo 330 del Codice civile il quale statuisce che:

> Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti [147; 30 Cost.; 570 c.p.] o abusa dei relativi poteri [320, 323, 324; 571 ss. c.p.] con grave pregiudizio del figlio.
>
> In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare [333] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Va osservato, infatti, che «il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia» (intesa come quella di origine) – *ex* articolo 1 della legge n. 184 del 1983 così come modificata dalla legge n. 149 del 2001 – va sacrificato soltanto in presenza di significative carenze assistenziali ed educative, o qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psicofisico del bambino o della bambina, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità (Cassazione civile, sez. I, 6 settembre 2021, n. 24059). Non è sufficiente l'accertamento di malattie mentali, anche permanenti, o atteggiamenti patologici dei genitori[6] essendo necessario accertare la capacità genitoriale di ciascuno, verificando l'assenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli. Lo stato di adottabilità, quindi, va dichiarato solo dopo aver vagliato tutte le alternative, previste dall'ordinamento, volte a favorire il ricongiungimento della famiglia naturale[7]. Non rientrano in tali considerazioni le condizioni economiche indigenti, come previsto anche dal comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 184 del 1983, o situazioni di inadeguatezza dei genitori a carattere temporaneo per le quali potrebbe essere sufficiente una presa in carico dei servizi sociali del territorio. Non rileva, peraltro, il mero rifiuto intenzionale dei genitori (uno o entrambi) all'adempimento delle responsabilità genitoriali. Negli altri casi è necessario optare per il ricorso a forme di sostegno del nucleo mamma-bambino o della famiglia come ad esempio l'affidamento familiare, istituto versatile e adattivo a molteplici situazioni anche emergenziali.

Inoltre, deve potersi dimostrare impraticabile qualsivoglia misura volta a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici e tale considerazione deve essere il frutto di una reale e obiettiva situazione attuale e continua, nella quale accertare e provare «le gravi ragioni che impediscono al nucleo familiare di origine di garantire una crescita normale e adeguata per il minore» (Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 2021, n. 23797). Nel novero delle «gravi ragioni» possiamo rinvenire l'incuria perpetrata nel tempo (associata o meno a negligenza e trascuratezza), il maltrattamento e gli abusi (fisici o psichici). A sostegno di ciò, la Cassazione civile, sez. I, con la decisione 4 febbraio 2022, n. 3546[8] ha ritenuto legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio da parte del tribunale di primo grado, a causa del comportamento abbandonico di entrambi i genitori[9]. E la rete familiare? Con la stessa sentenza, la Cassazione ha stabilito che «lo stato di abbandono postula che anche i parenti tenuti a provvedervi, non prestino al minore la dovuta assistenza morale e materiale, circostanza che amplia l'indagine del giudice». Le gravi ragioni di cui sopra, devono essere accompagnate da un requisito ulteriore e indefettibile quale l'impossibilità che uno o entrambi i genitori, recuperino – anche solo parzialmente – le capacità e le competenze genitoriali[10].

Con l'ordinanza 6 giugno 2022, n. 18061, la sezione VI della Cassazione civile si è pronunciata sulla dichiarazione di adottabilità di un minorenne i cui genitori non avevano portato a termine i relativi progetti di recupero delle capacità genitoriali – sulla base delle relazioni svolte dai servizi sociali – «ed entrambi avevamo mostrato poco interesse circa la possibilità di incontrare i propri figli, non presentandosi agli appuntamenti sulla base di scuse che la Corte ha definito "puerili"»[11].

6 Cassazione civile, sez. I, 12 luglio 2022, n. 21992.

7 Con la sentenza n. 23797, la Cassazione civile, sezione I, nel 2021 ha cassato la decisione dei giudici di merito che, nell'ambito di un procedimento di adozione di una minorenne, avevano omesso completamente di valutare l'eventuale idoneità della nonna a prendersi cura della nipote adottandola (ipotesi, peraltro, prevista dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173 sulla continuità affettiva).

8 Cassazione civile, sez. I, 04 febbraio 2022, n. 3546.

9 Nel caso di specie, il minore di età aveva assistito per anni a reiterati maltrattamenti fisici all'interno dell'abitazione familiare, agiti contro la madre dal padre, senza che quest'ultimo manifestasse alcuna concreta volontà di resipiscenza e di recupero. La madre aveva lasciato che suo figlio vivesse a lungo in un clima violento, senza compiere alcuna seria iniziativa per offrirgli una vita accettabile e aveva chiesto l'intervento delle istituzioni solo quando si era trovata a non avere alternative e, puntualmente, ogni volta, era tornata dal compagno, portando con sé il bambino, che aveva iniziato a vivere serenamente solo quando era stato inserito, da solo, in una casa famiglia, mentre la madre era tornata dal suo compagno violento, mettendo, nei fatti, la relazione di coppia al di sopra degli interessi del bambino.

10 Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2021, n. 20242.

11 Cassazione civile, sez. VI-1, ord., 6 giugno 2022, n. 18071.

Le valutazioni dei servizi sociali non sono le uniche basi su cui il giudice di merito fonda le sue ragioni. Posto che il ricorso alla decadenza o alla sospensione della responsabilità genitoriale, e all'eventuale allontanamento di una persona di minore età dalla sua famiglia risulta sempre una *extrema ratio*, la decisione richiede certamente considerazioni obiettive e a lungo ponderate. Il giudice formula, in taluni casi, un giudizio di prognosi ma all'occorrenza, ha il potere/onere di fare richiesta per una consulenza tecnica[12] (perizia), atta a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e responsabilità genitoriali. Il giudice che non intenda richiedere una consulenza tecnica «deve fornire adeguata motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in relazione ai diritti soggettivi personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze»[13].

Nella causa *D.M. e N. c. Italia*[14] le ricorrenti hanno sostenuto che la questione fosse simile al caso *Akinnibosun c. Italia*[15] in quanto i giudici interni, ora come allora, hanno respinto la domanda di perizia sulle capacità genitoriali della (prima) ricorrente e sullo stato di salute psichica della figlia, fondando le loro decisioni esclusivamente sulle relazioni dei servizi sociali. La Suprema corte, nel pronunciarsi sul caso in esame, e senza fare ipotesi su quale sarebbe stato l'esito del procedimento di adottabilità se fosse stata condotta una perizia, decide in favore delle ricorrenti suffragando la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e specificando che:

> in una causa di questo tipo, sarebbe stato auspicabile, prima di procedere alla dichiarazione di adottabilità, che le giurisdizioni ordinassero una perizia volta a valutare le capacità genitoriali della madre, il funzionamento psicologico e le necessità evolutive della minore, nonché la capacità funzionale della madre di rispondere a tali necessità. Non è stato fatto alcun tentativo di salvaguardare il legame genitoriale e di filiazione.

12 Art. 61 del codice di procedura civile: «Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice [disp. att. 13 e ss., 146]».

13 Cassazione civile, sez. I, ord,. 13 giugno 2022, n. 19012.

14 Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 gennaio 2022 (ricorso n. 60083/19).

15 Causa Akinnibosun c. Italia – quarta sezione – sentenza 16 luglio 2015 (ricorso n. 9056/14).

Il solo giudizio prognostico del giudice di merito, avallato da esperienza e intuito, potrebbe, quindi, non essere sufficiente a soppesare attentamente tutte le variabili del caso e a scegliere per la decadenza dalle responsabilità genitoriali e per un eventuale allontanamento del minorenne dalla famiglia di origine.

Cenni storici

L'istituto dell'adozione che nel pensiero moderno ha una finalità assistenziale, è stato introdotto con la legge n. 431 del 1967. Prima di allora, l'infanzia abbandonata era tutelata con l'istituto dell'affiliazione che non instaurava alcun rapporto di filiazione con l'affiliante – non necessariamente una coppia – e che poteva essere revocata in qualsiasi momento. L'adozione, al contrario, era stata prevista per soggetti maggiorenni, per motivi di reciproca utilità tra adottante e adottato, o per soggetti minorenni, ma in tal caso era necessario che l'adottante avesse più di 50 anni e che non avesse altri figli legittimi.

La legge n. 184 del 1983, successivamente riformata dalla legge n. 149 del 2001, ha rappresentato nel panorama della tutela minorile un'inversione di tendenza, ponendo in primo piano l'interesse superiore del minore di età abbandonato e il suo diritto a crescere ed essere educato in una famiglia. Con questa legge, viene introdotta nel panorama nazionale l'istituto dell'adozione cosiddetta legittimante.

Nozioni di riferimento

Adozione legittimante: l'adozione che recide definitivamente i legami dell'adottato con la famiglia di origine permettendo al minore di età l'acquisizione di tutti i diritti di figlio biologico.

Affidamento: è un provvedimento di accoglienza temporanea per i minorenni con difficoltà familiari.

Consulente tecnico: è un soggetto che collabora con il giudice (consulente tecnico d'ufficio) o con le parti (consulente tecnico di parte) munito di particolare competenza tecnica che viene scelto tra gli iscritti in appositi albi. Il consulente tecnico d'ufficio viene investito di una pubblica funzione, è nominato discrezionalmente dal giudice, e svolge attività talvolta sostanzialmente giurisdizionali, pur senza avere uno stabile rapporto d'impiego con lo Stato.

Riferimenti normativi

European Convention on Human Rights[16]
Protocol No. 15[17]
Legge 19 ottobre 2015, n. 173
Legge 28 marzo 2001, n. 149
Legge 4 maggio 1983, n. 184
Legge 5 giugno 1967, n. 431
Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154

16 Il testo ufficiale originale risale al 1950. Dal 1950 la Convenzione è stata modificata da ulteriori Protocolli (P). Oggi il testo della Convenzione contiene la versione di base così come modificata dai Protocolli 11, 14 e 15, e altri 7 protocolli: il Protocollo aggiuntivo (detto anche "Protocollo n. 1") e i Protocolli n. 4, 6, 7, 12, 13 e 16.

17 Il Protocollo n. 15, che modifica la Convenzione, introduce un riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di discrezionalità. Riduce inoltre da 6 a 4 mesi il termine entro il quale può essere presentato ricorso alla Corte dopo la data di una decisione nazionale definitiva. Il nuovo termine è entrato in vigore il 1° febbraio 2022. Il Protocollo n. 15 alla Convenzione è entrato in vigore il 1° agosto 2021.

Riferimenti giurisprudenziali

Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 gennaio 2022 – ricorso n. 60083/19 – causa D.M. e N. c. Italia
Causa Akinnibosun c. Italia – quarta sezione – sentenza 16 luglio 2015 (ricorso n. 9056/14)
Cassazione civile, sez. I, 12 luglio 2022, n. 21992
Cassazione civile, sez. I, ord., 1 luglio 2022, n. 21024
Cassazione civile, sez. I, ord., 13 luglio 2022, n. 19012
Cassazione civile, sez. VI - 1, ord., 6 luglio 2022, n. 18071
Cassazione civile sez. I, 28 aprile 2022, (ud. 07 aprile 2022, dep. 28 aprile 2022), n. 13393
Cassazione civile, sez. I, 04 febbraio 2022, n. 3546
Cassazione civile sez. I, 09 novembre 2021, n. 32661
Cassazione civile, sez. I, 06 settembre 2021, n. 24059
Cassazione civile, sez. I, 02 settembre 2021, (ud. 17 maggio 2021, dep. 02 settembre 2021) n. 23797
Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2021, n. 20242
Cassazione civile sez. I, 19 maggio 2016, (ud. 13 aprile 2016, dep. 19 maggio 2016), n. 10338
Cassazione civile sez. I, 10 giugno 2011, n. 12730
Cassazione civile sez. I, 11 ottobre 2006, (ud. 25 settembre 2006, dep. 11 ottobre 2006), n. 21817

** Le sentenze della Corte di cassazione sono ricercabili al link http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/*

Dottrina di riferimento

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare il seguente link: *https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home*

Questioni di attualità

Il superiore interesse delle persone minori di età: la tutela dei diritti nei procedimenti civile, amministrativo e di famiglia

Il superiore interesse delle persone minori di età prevale sempre, anche nelle controversie transfrontaliere?

Antonietta Varricchio,
esperta giuridica e collaboratrice Area Infanzia e Adolescenza, Istituto degli Innocenti

Il tema

Nella trattazione di questioni giuridiche, sovente ci si imbatte nella valutazione di un bilanciamento di interessi contrapposti che hanno convissuto – almeno fino a quel momento – grazie a fonti normative, decisioni giurisprudenziali, norme applicate alla fattispecie considerata e ulteriori risvolti pratici.

La presente trattazione ne è un esempio. Da un lato, troviamo l'esistenza di un interesse del minore di età considerato superiore e pertanto – sembrerebbe – preminente rispetto alla più generale tutela dei diritti che nel contendere si alternano e si avvicendano. Dall'altro, abbiamo lo svolgimento di procedimenti di ordine civile, amministrativo e di famiglia, in cui si avvicendano diritti e interessi diversi, le cui decisioni producono effetti non solo a livello nazionale ma anche a livello transfrontaliero.

La riflessione primaria rimane l'interesse superiore del minore di età, in conformità con la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, nonché con l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come attuati dal diritto e dalle relative procedure nazionali, ma il *quid* è comprendere se l'interesse riconosciuto al minore di età prevalga rispetto a qualsiasi procedimento o decisione, anche in ambito transfrontaliero[1].

In ambito nazionale la giurisprudenza di legittimità impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale e l'interesse alla certezza degli *status* e alla stabilità dei rapporti familiari[2], sull'assunto che la valutazione circa l'interesse superiore del minorenne, tenuto conto della rilevanza del principio del contraddittorio, debba necessariamente avvenire al termine di un giudizio di cognizione piena. Così accade, ad esempio, nel caso di valutazione dell'interesse della persona minore di età all'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento, che richiede un bilanciamento tra *favor veritatis* e interesse del figlio «ovvero un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato

1 L'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si basa sugli articoli 3, 9, 12 e 13 della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989. Il paragrafo 3 tiene conto del fatto che, nell'ambito della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la normativa dell'Unione nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali – per cui la competenza è conferita dall'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – può comprendere tra l'altro i diritti di visita che consentono ai figli di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 303/17 – 14 dicembre 2007).

2 Cassazione civile, sezione I, 22 dicembre 2016, n. 26767.

all'affermazione della varietà biologica e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari» (Cassazione civile, sezione I, 27 ottobre 2021, n. 30403).

Il postulato del superiore interesse del minorenne è richiamato inoltre in ordine al concetto di genitorialità, bigenitorialità e conflitto genitoriale. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha sostenuto che proprio in nome dell'interesse superiore del minorenne, è necessario garantire il rispetto del principio di bigenitorialità «da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole» (Cassazione civile, sezione I, 24 maggio 2018, n. 12954; Cassazione civile, sezione I, 16 dicembre 2020, n. 28723; Corte d'appello di Brescia, sezione III, 2 novembre 2021; Cassazione civile, sezione I, 24 marzo 2022, n. 9691).

Nelle fattispecie di affidamento dei figli, il principio in oggetto resta l'ago della bilancia anche in riferimento al loro collocamento prevalente[3], non potendo applicarsi il criterio della *maternal preference* in quanto non previsto dagli artt. 337 e ss. del codice civile e in contrasto con la *ratio* della legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso. Nel caso specifico, il Tribunale di Milano ha evidenziato che entrambi i genitori possono essere individuati quali collocatari del figlio, non potendo il genere sessuale determinare una preferenza per l'uno o per l'altro (Tribunale di Milano, sezione IX, 19 ottobre 2016). Tale è difatti anche l'orientamento del legislatore italiano con la legge n. 219 del 2012 e il decreto legislativo n. 154 del 2013.

Il principio del superiore interesse ha guidato la mano della Suprema corte e della giurisprudenza nazionale, anche all'esito di procedimenti inerenti l'istituto dell'adozione.

Il diritto della persona minore di età di vivere nell'ambito della propria famiglia – diritto da considerarsi preminente – richiede un'attenta ponderazione della condizione concreta del minorenne ai fini della dichiarazione o meno del suo stato di adottabilità.

E in virtù del perseguimento dei *best interests*, è possibile comprimere il diritto della persona minore di età a vivere con i suoi genitori biologici solo laddove si configuri un persistente stato di abbandono, da considerarsi come *extrema ratio* nel caso di certificata incapacità (da considerarsi irreversibile) dei genitori o impossibilità dei parenti di allevarlo e curarlo (Cassazione civile, sezione I, 13 febbraio 2020; Cassazione civile, sezione I, 13 giugno 2022, n. 19012), dimostrando l'impraticabilità di tutte le altre misure «anche di carattere assistenziale, volte al ricongiungimento del bambino con i genitori biologici» (Cassazione civile, sezione I, 2 settembre 2021, n. 23797; Corte d'appello di Cagliari, sezione I, 13 gennaio 2022, n. 1).

A questo punto è legittimo chiedersi se il principio del superiore interesse del minorenne giochi un altrettanto ruolo decisivo anche nel caso di controversie transfrontaliere, che travalicano cioè i confini – ormai piuttosto chiari e definiti – del diritto interno. Vediamo cosa accade in ambito sovranazionale e internazionale.

Il Parlamento europeo, con la risoluzione 5 aprile 2022[4], si è pronunciato sul tema partendo dal presupposto basilare che «sempre più bambini e adolescenti entrano in contatto con il sistema giudiziario nell'ambito di procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia, principalmente a causa dell'aumento del numero di divorzi, separazioni e adozioni». Ha pertanto invitato la Commissione a valutare la necessità che la legislazione dell'Ue armonizzi le garanzie procedurali per le persone minori di età nei procedimenti transfrontalieri di diritto di famiglia, e ha concluso invitando gli Stati membri a bilanciare gli interessi sottostanti, ritenendo di preminente importanza la sensibilità dei soggetti minorenni coinvolti e la loro integrità psicofisica.

Il Parlamento europeo, in tale risoluzione, ha disciplinato anche la tutela del minorenne nei procedimenti familiari transfrontalieri, con la garanzia che le normative e i procedimenti non operino discriminazioni di alcun genere tra i genitori e ha concluso invitando gli Stati membri a far rispettare in maniera efficace le sentenze sulla scia di quanto già statuito dal diritto dell'Unione europea e dalle sentenze della Corte di giustizia Ue.

Rimanendo in ambito europeo ma volgendo lo sguardo al Consiglio d'Europa, possiamo affermare che l'applicazione più frequente del postulato a garanzia dei *best interests* della persona minore di età a opera della Corte europea per i diritti dell'uomo è connessa strettamente all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ed è ricollegabile al principio del rispetto della vita privata e familiare. La Corte europea per i diritti dell'uomo, nel pronunciarsi al termine della causa *X. Y. e Z. c. Regno Unito*[5], ha affermato che «la comunità nel suo complesso ha interesse a mantenere un sistema coerente di diritto di famiglia che ponga l'interesse del bambino in prima linea».

Con il passar del tempo, la Corte ha modificato il suo approccio

3 Cassazione civile, sezioni unite, 2 ottobre 2019, n. 24608; Cassazione civile, sezione I, 30 agosto 2019, n. 21916.

4 Parlamento europeo, risoluzione 5 aprile 2022, P9_TA(2022)0104, *Tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia.*

5 Corte europea dei diritti dell'uomo, 22 aprile 1997, *X. Y. e Z c. Regno Unito*, ricorso n. 21830/93, paragrafo 47.

facendo del superiore interesse del minorenne il perno delle sue decisioni riducendo in tal modo il margine di apprezzamento dei singoli Stati. A tal proposito meritano di essere richiamate due importanti sentenze a testimonianza della sempre maggiore preponderanza della clausola del superiore interesse del minore di età quale parametro per valutare anche certe scelte dei legislatori nazionali: *E.B. c. Francia*[6] e *Shalk e Kopf c. Austria*[7].

La prima decisione ha sottolineato che le «indubbie qualità personali e l'attitudine per l'educazione dei bambini» devono porsi a parametro della valutazione del superiore interesse del minorenne, «nozione chiave degli strumenti internazionali rilevanti» (Corte europea dei diritti dell'uomo, 22 gennaio 2008, ricorso n. 43546/02, *E.B. c. Francia*, paragrafi 95-96). La seconda decisione sopracitata (*Shalk e Kopf c. Austria*) riprende l'archetipo legale, etico e sociale ampliando il principio di vita familiare tutelato dall'art. 8 Cedu fino a ricomprendere le persone dello stesso sesso.

Il superiore interesse è risultato determinante anche in altre decisioni della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, come per esempio in *P.V. c. Spagna*, dove il principio in oggetto ha rappresentato il faro seguito dalla Corte nel dover decidere in merito al ricorso presentato dal genitore transessuale che reclamava la discriminazione della propria condizione applicata alla decisione del giudice interno nel valutare il diritto di visita al figlio minorenne:

> È l'interesse superiore di tutela del minore che ha indotto i tribunali nazionali ad optare per un regime più restrittivo che permettesse al minore di abituarsi progressivamente al cambiamento di sesso del genitore. Questa conclusione è rinforzata dal fatto che il regime di visite è stato ampliato in due tempi nel 2006, allorché la condizione sessuale della ricorrente divenne stabile[8].

Percorso storico

Il principio del superiore interesse delle persone minori di età orienta e condiziona, oggi, l'intera struttura del diritto minorile nei Paesi europei e, più in generale, nell'ambito del diritto internazionale e sovranazionale.

6 Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande camera, 22 gennaio 2008, *E.B. c. Francia*, ricorso n. 43546/02.
7 Corte europea dei diritti dell'uomo, 24 giugno 2010, *Schalk and Kopf c. Austria*, ricorso n. 30141/04.
8 Corte europea dei diritti dell'uomo, 30 novembre 2010, P.V. c. *Spagna*, ricorso n. 35159/09.

Ma a quando risale la sua introduzione? Il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia[9] fa risalire la diffusione del principio del superiore interesse all'affermarsi nel diritto internazionale della cultura dei diritti delle persone di minore età, e più precisamente alla *Declaration on the Rights of Child*[10], proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York nel 1959.

Questo documento dimostra di possedere un grandissimo valore etico perché prende in esame per la prima volta (e più precisamente sulla scia della Dichiarazione dei diritti del bambino redatta nel 1924 dalla Società delle Nazioni Unite) la sfera dei diritti dell'infanzia e adolescenza. A tal proposito, il magistrato Alfredo Carlo Moro, ha sottolineato a suo tempo come – con questa Dichiarazione – il minorenne diventi titolare di diritti, in quanto gli si riconosce pienamente la dignità di persona. Tale documento, però, aveva per sua natura un contenuto non vincolante, impegnando gli Stati che l'hanno sottoscritta solo da un punto di vista morale. Pertanto, si dimostrò ben presto di efficacia limitata[11].

In un secondo momento, altri documenti[12], sia a livello internazionale che a livello sovranazionale, inseriranno tra i propri principi fondamentali il superiore interesse del minorenne come preminente rispetto a qualsivoglia altro interesse.

Ma il documento a cui si deve la consacrazione effettiva del principio in esame è la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 20 novembre 1989, n. 44/25[13], che all'art. 3,

9 La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha istituito un Comitato sui diritti dell'infanzia, organo indipendente il cui compito è di esaminare i progressi compiuti dagli Stati nell'attuazione dei diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti nel proprio territorio e di proporre misure di miglioramento.
10 Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, Onu, New York, novembre 1959.
11 Un punto molto delicato nella trattazione di tale principio è certamente la traduzione della locuzione dalla lingua inglese. La traduzione dell'art. 3 della Convenzione Onu relativamente alla legge di ratifica n. 176 del 1991, parla di «interesse superiore del minore di età». In altri casi, si preferisce utilizzare il termine «preminente» o «migliore». Ma il *quid* della questione sta nella valenza che gli si vuole attribuire nella fase di bilanciamento degli interessi coinvolti: la determinazione ultima spetta sempre al giudice che, in quanto soggetto terzo e super partes, dovrà ponderare l'utilità e il beneficio degli interessi a confronto.
12 Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Cedaw). Adottata dall'Assemblea generale il 18 dicembre 1979, in vigore a livello internazionale dal 3 settembre 1981 e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985 con legge 14 marzo 1985, n. 132, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ed entrata in vigore il 10 luglio 1985.
13 Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 20 novembre 1989, n. 44/25.

comma 1, prevede che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente». In sostanza, chiunque debba decidere in merito a una questione che coinvolga a vario titolo una persona minore di età, è tenuto a porre al centro del bilanciamento tale superiore interesse, riconoscendo piena soggettività al minore di età. A sostegno di ciò, il 29 maggio 2013 il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia ha adottato il Commento generale n. 14, definendo il superiore interesse del minore di età quale caposaldo del sistema giuridico rappresentato dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Un diritto di considerevole importanza che richiama gli Stati parti all'obbligo di assumere decisioni in funzione di tale interesse e che richiede un bilanciamento di ruoli e funzioni degli adulti rispetto alla posizione giuridico-soggettiva dei minori di età.

Lo stesso Comitato, con riferimento al tema in oggetto, nelle Osservazioni conclusive del 2019 ha raccomandato all'Italia di:

- rafforzare il proprio impegno per garantire un'adeguata attuazione del principio in tutti i procedimenti e le decisioni legislative, amministrative e giudiziarie così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che siano rilevanti e che abbiano un impatto sui minorenni;
- sviluppare procedure e criteri per consentire a tutti i professionisti di determinare quale sia il superiore interesse del minorenne al fine di riconoscergli il dovuto peso come considerazione prioritaria.

Ora, visto anche il sempre crescente numero di famiglie a carattere transnazionale (stimato nel 2019 a quasi 16 milioni), è evidente che le controversie transfrontaliere, soprattutto in ambito europeo, in materia di diritto di famiglia siano incrementate; con la previsione di un aumento della mobilità, è ragionevole presumere che si registrerà «un ulteriore incremento del numero di bambini nati in famiglie con un elemento di carattere transfrontaliero». La Commissione europea stima che ogni anno nell'Ue si registrano circa 140.000 divorzi internazionali e 1.800 casi di sottrazione di minorenni da parte di un genitore. Con queste premesse, e con la necessità di mantenere un corretto funzionamento dello spazio europeo di giustizia che tenga conto dei diversi sistemi giuridici, delle caratteristiche dei diversi ordinamenti e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, e sulla base di una proposta presentata dalla Commissione europea nel 2016, il Consiglio ha adottato nel 2019 il regolamento (UE) 2019/1111 (rifusione del regolamento Bruxelles II *bis*)[14] che è entrato in vigore a partire dal 1° agosto 2022. Tale regolamento abroga il precedente, noto come regolamento «Bruxelles II *bis*[15]», con l'intento di fornire norme più efficaci a tutela delle persone minori di età e dei loro genitori coinvolti in controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale, ad esempio in materia di affidamento, diritto di visita e sottrazione di minorenni. La rifusione del regolamento Bruxelles II *bis* ha pertanto l'obiettivo di tutelare i diritti delle persone minori di età ponendo al centro il loro superiore interesse, facendo chiarezza sulle norme, fissando scadenze ben precise per i procedimenti transfrontalieri in cui sono coinvolti minorenni con lo scopo di abbreviare la durata degli stessi, anche attraverso l'abolizione dell'*exequatur* e la promozione di una più stretta collaborazione e cooperazione tra le autorità centrali con scambio delle dovute informazioni.

Nozioni di riferimento

Exequatur: termine giuridico che, nel giudizio di delibazione, indica il riconoscimento dell'efficacia della sentenza civile straniera. In diritto amministrativo indica il visto di esecutività apposto da un'autorità superiore ai provvedimenti di un'autorità gerarchicamente inferiore.

Rifusione: la rifusione della legislazione significa l'adozione di un nuovo atto giuridico, quando viene apportata una modifica a uno strumento di base. Il risultato è un unico atto giuridicamente vincolante che incorpora l'atto giuridico iniziale e tutte le sue modifiche. Questo nuovo atto attraversa l'intero *iter* legislativo e abroga e sostituisce tutti gli atti in corso di rifusione. A differenza della codificazione, comporta nuove modifiche sostanziali, poiché vengono apportate modifiche all'atto originario.

Bigenitorialità: il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere un rapporto continuativo con i figli e di intervenire nella loro educazione, anche in caso di separazione o divorzio.

14 Consiglio dell'Ue, regolamento 25 giugno 2019, (UE)2019/1111, *relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)*. Il regolamento Bruxelles II *bis* è stato modificato con il regolamento (UE) 2019/1111, che entrerà in vigore a partire dal 1° agosto 2022.

15 Uno degli obiettivi principali del regolamento (CE) 2201/2003 è sostenere il diritto dei bambini e delle bambine a mantenere i contatti con entrambi i genitori, anche se sono separati o vivono in Stati membri diversi.

Maternal preference: la preferenza per la madre nell'affidamento dei figli. Per un approfondimento sul tema si consiglia la lettura di *Maternal Preference in Child Custody Decisions* (Leighton E. Stamps PhD, 2002).

Riferimenti normativi

Declaration on the Rights of the Child (Ginevra, 1959)

Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Cedaw, 1979)

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (New York, 1989)

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 14 (29 maggio 2013, CRC/C/GC/14)

Comitato sui diritti dell'infanzia, Osservazioni conclusive al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia, (28 febbraio 2019, CRC/C/ITA/CO/5-6)

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01)

Consiglio Ue, *regolamento 27 novembre 2003, n. 2201/2003,* relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000

Consiglio Ue, *decisione 12 luglio 2010, n. 2010/405/UE*, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale

Consiglio Ue, *regolamento 25 giugno 2019, (UE)2019/1111*, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)

Parlamento europeo, *risoluzione 5 aprile 2022, P9_TA(2022)0104*, sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia

Codice civile, artt. 337 e ss.

Legge 27 maggio 1991, n. 176

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Legge 10 dicembre 2012, n. 219

Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154

Riferimenti giurisprudenziali

Corte europea dei diritti dell'uomo, 22 aprile 1997, X. Y. e Z c. Regno Unito, ricorso n. 21830/93

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande camera, 22 gennaio 2008, E.B. c. Francia, ricorso n. 43546/02

Corte europea dei diritti dell'uomo, 24 giugno 2010, Schalk and Kopf c. Austria, ricorso n. 30141/04

Corte europea dei diritti dell'uomo, 30 novembre 2010, P.V. c. Spagna, ricorso n. 35159/09

Cassazione civile, sezione I, 22 dicembre 2016, n. 26767

Cassazione civile, sezione I, 24 maggio 2018, n. 12954

Cassazione civile, sezione I, 30 agosto 2019, n. 21916

Cassazione civile, sezioni unite, 02 ottobre 2019, n. 24608

Cassazione civile, sezione I, 13 febbraio 2020

Cassazione civile, sezione I, 16 dicembre 2020, n. 28723

Cassazione civile, sezione I, 02 settembre 2021, n. 23797

Cassazione civile, sezione I, 27 ottobre 2021, n. 30403

Cassazione civile, sezione I, 28 febbraio 2022, n. 6536

Cassazione civile, sezione I, 24 marzo 2022, n. 9691

Cassazione civile, sezione I, 13 giugno 2022, n. 19012

Corte d'appello Brescia, Sezione III, 02 novembre 2021

Corte d'appello Cagliari, Sezione I, 13 gennaio 2022, n. 1

Tribunale di Milano, sezione IX, 19 ottobre 2016

** Le sentenze della Corte di cassazione sono ricercabili al link http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/*

Dottrina di riferimento

Leighton E. Stamps PhD, *Maternal Preference in Child Custody Decisions*, in Journal of Divorce & Remarriage, 37:1-2, 1-11, 2002

10° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, novembre 2019

11° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, novembre 2020

12° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, maggio 2022